



TRIBUNALE DI CUNEO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA di ARCHIVIAZIONE
(Artt. 409 e 410 c.p.p.)

Il Giudice
dott. Edmondo PIO

vista la richiesta di archiviazione presentata il 6.4.2023 dal P.M., in relazione al procedimento sopra indicato a carico di GUERRIZIO Rocco, ASTESANA Marco e CESANO Michele (in atti generalizzati), per il reato di cui alla richiesta del P.M. (art. 110-640 c.p.);

letto l'atto di opposizione 25.4.2023 ex art. 410 c.p.p. dalla p.o. SCASSA Angelo (avv. Antonio GILESTRO del Foro di TORINO);

lette le memorie ex art. 121 c.p.p. depositate in atti;

letti gli atti del procedimento;

udite le parti all'udienza camerale del 28.11.2023 ed a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

ritenuta la fondatezza della richiesta di archiviazione formulata dal P.M. per le ragioni ivi espresse che in questa sede devono ritenersi integralmente richiamate e condivise

osservato che con denuncia querela 27.6.2022 Scassa Angelo lamentava di essere stato vittima di truffa aggravata da parte degli odierni indagati *"i quali hanno costituito un'associazione a delinquere per truffare i malcapitati cittadini e anche per sfruttare le opportunità di accedere ai cospicui fondi concessi dal decreto legge RILANCIO del 19 maggio 2020 utilizzando allo scopo la PIXELHOM srl di cui è socio unico il sig. CESANO"* nonché di estorsione e appropriazione indebita *"da parte dell'Astesana in concorso con il CESANO che è il proprietario unico di PIXELHOM srl ed è in contatti quotidiani con l'ASTESANA"* (pag. 1 querela);

osservato che SCASSA Angelo riferiva di aver sottoscritto, con la PIXELHOM srl due contratti di appalto in data 13-16 marzo 2022 (all. 1 querela) e 10-13.4.2022 (pag. 2 querela), per l'effettuazione di alcuni interventi edilizi riconducibili alle categorie di efficientamento energetico e di consolidamento delle strutture esistenti e relative all'abitazione della p.o. in Cambiano e ad un rustico in Dronero, con nomina del Guerrizio Rocco quale progettista, redattore della relazione ex lege 10/1991, direttore dei lavori, asseveratore e coordinatore della sicurezza;

8

osservato, in particolare, che nella querela parte opponente evidenzia di aver vincolato espressamente il proprio consenso all'ottenimento della cessione del credito alla banca derivante dalle detrazioni fiscali per detti interventi (ex d. l. 34/2020) e che, sempre per accordo, di tali procedure se ne sarebbero occupati il GUERRIZIO e l'ASTESANA (*"condizione questa che l'Ing. Scassa aveva posto come requisito imprescindibile per la formalizzazione degli accordi"*);

osservato ancora che parte opponente lamenta di aver corrisposto al somma complessiva di euro 142.500,00 a titolo di acconto per i due cantieri, mentre non sarebbe stata eseguita alcuna pratica per le detrazioni fiscali né sarebbe stata data esecuzione ai lavori, ad eccezione di un ponteggio da parte della PIXELHOM srl ed *"alcuni abborracciati interventi di demolizione, frettolosi e grossolani, peraltro forieri di significativi danni ad alcuni elementi caratterizzante l'immobile come constatabile dal confronto tra il progetto architettonico e lo statu quo"* (pagg. 2-3 querela), e pertanto lamenta la mancata esecuzione delle opere oggetto di appalto e la perdita delle possibilità di cedere alla banca il credito derivante dai cd "superbonus", con rilevante danno subito;

osservato, in termini generali, che integrano il reato di truffa gli artifici e raggiri posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico che traggono in inganno il soggetto passivo, indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggirio, l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, salvo che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva;

ritenuto, nel caso in oggetto, dalla documentazione versata in atti e dalle ulteriori indagini compendiate nell'annotazione della G.d.F. del 27.02.2022 e relativi allegati, non sono emersi artifici o raggiri, idonei ad indurre in errore la p.o. ed a compiere l'atto dispositivo patrimoniale sopra indicato, commessi da parte degli indagati nelle fasi delle trattative e della stipula dei contratti di appalto;

ritenute condivisibili le ulteriori considerazioni del P.m. nella prima richiesta di archiviazione laddove ha osservato che con particolare riferimento al c.d. ecobonus ed al beneficio del c.d. "sconto in fattura" *".. il contratto di appalto stipulato tra le parti, entrambe specializzate nel settore, non preveda pattuizioni specifiche sui suddetti aspetti, volte a meglio regolare i rapporti tra le medesime per le più svariate sopravvenienze che possano riguardare l'ottenimento dell'ecobonus o la decadenza dallo sconto in fattura (quali ad es. modifiche normative, ritardi, inadempimenti, mancati pagamenti o simili)"*;

ritenuto, pertanto, che la complessa vicenda dedotta da parte opponente, ed il comportamento tenuto dalle parti nel corso del rapporto negoziale intercorso, abbia esclusivo rilievo civilistico (peraltro tra le parti già pende procedimento civile - rg 15418/2022 avanti al Tribunale di Torino, dr.ssa BOSCO; cfr. all. 39 memoria Scassa 23.6.2023 – relativo ai due contratti di appalto sopra indicati);

ritenuta, per le osservazioni sopra svolte, l'infondatezza delle argomentazioni svolte e l'irrelevanza delle indicazioni probatorie offerte dalla persona offesa (pagg. 140 ss atto di opposizione) in quanto aventi ad oggetti fatti e/o condotte non direttamente riferibili alla vicenda negoziale intercorsa tra SCASSA Angelo e gli odierni indagati (ad es., le vicende di altri contraenti riportate sub pagg. 105 ss atto di opposizione) e/o oggetto di altri

procedimenti pendenti in altra sede e con riferimento ai quali, pertanto, già procede altra autorità giudiziaria;

ritenuta, infine, l'irrelevanza della richiesta difensiva di 'trasmissione degli atti' alla Procura come svolta dal difensore dell'indagato, trattandosi di fatti già evincibili dal fascicolo processuale e, pertanto, oggetto di determinazione da parte del p.m.;

P. Q. M.

Visti gli artt. 408 ss c.p.p. e l'art. 125 disp. att. c.p.p.

Dispone l'archiviazione del procedimento

Ordina la restituzione degli atti al P.M..

Autorizza il rilascio di copia agli aventi diritto.

Manda alla Cancelleria per le notificazioni alle parti.

Così deciso in Cuneo, addì 7 dicembre 2023.

Il Giudice
Dott. Edmondo PIO

TRIBUNALE DI CUNEO
Depositato in cancelleria
07/12/23
Cogn. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. ssa Francesca DEMARCHI